



Ambarabà
Coop. Soc. a r.l. ONLUS



Cod. Fisc. 03179270750
R.E.A. 0208813
Albo Regionale Coop. Soc.A 366

LAVORIAMO IN COOPERATIVA

Regolamento interno Centro Socio - Educativo Diurno Comunità Educativa

RISERVATO AI LAVORATORI

- SOCI DELLA COOPERATIVA
- SOCI VOLONTARI
- LAVORATORI NON SOCI
- COLLABORATORI

Indice

Pag. 3	Premessa
Pag. 4	Titolo I - Aspetti Societari
Pag. 9	Titolo II – Aspetti Organizzativi
Pag. 11	Titolo III – Aspetti Contrattuali per il socio subordinato
Pag. 13	Titolo IV – Disposizioni finali

ALLEGATI

Pag.14	Legge n. 381 del 8 novembre 1991, Disciplina delle cooperative sociali
Pag. 18	Legge 3 aprile 2001, n. 142, "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2001
Pag. 23	Legge n. 266 del 11 agosto 1991, Legge Quadro sul volontariato
Pag. 29	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative sociali
Pag. 32	Allegato A, Regolamento banca ore
Pag. 34	Allegato B, Regolamento automezzi
Pag. 35	Allegato C, Richiesta cambio d'orario
Pag. 36	Allegato D, Comunicazione impossibilità a partecipare alle riunioni e/o assemblee
Pag. 37	Organigramma Generale

PREMESSA

- 1.** Il presente Regolamento interno:
 - è stato approvato dall'Assemblea della Cooperativa in data 02/01/2019 ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3/4/2001 n. 142 ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione;
 - potrà essere modificato con delibera dell'Assemblea Ordinaria dei Soci;
 - esso verrà depositato, entro 30 giorni dalla sua approvazione in Assemblea dei Soci, presso la Direzione provinciale del lavoro.
- 2.** Le disposizioni del presente Regolamento, salvo diversa indicazione, si intendono applicabili a tutte le categorie di soci indicate agli articoli 5 e 6 fatta eccezione per i soci volontari, per i quali è prevista una specifica normativa (L. 266/91). Il riferimento alla contrattazione collettiva e/o accordi collettivi eventualmente applicabili, sono riferiti esclusivamente al trattamento economico.
- 3.** Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo Statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili.
- 4.** Al presente regolamento vengono allegate:
 - Legge n 381 del 8 novembre 1991, Disciplina delle cooperative sociali
 - Legge 3 aprile 2001, n. 142 "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"
 - Legge n. 266 del 11 agosto 1991, Legge Quadro sul volontariato
 - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative sociali
 - ALLEGATO A Regolamento Banca delle Ore
 - ALLEGATO B Regolamento automezzi
 - ALLEGATO C Richiesta cambio d'orario
 - ALLEGATO D Comunicazione impossibilità a partecipare alle riunioni/assemblee
 - ORGANIGRAMMA GENERALE

TITOLO I **ASPETTI SOCIETARI**

Art. 1 – Tipologia della Cooperativa

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle Responsabilità rispetto ai ruoli, la priorità dell'uomo sul denaro, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche ed anche la ricerca dell'utopia.

Operando secondo questi principi la Cooperativa si propone di svolgere, in modo organizzato e senza fini di lucro, la gestione di servizi sociali ed assistenziali, scolastici di base e di formazione professionale, destinate ai minori in stato di bisogno, attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali, dei soci che partecipano all'attività ed alla gestione della Cooperativa. Le due aree di intervento sono strettamente collegate e coordinate e vicendevolmente integrate per cui la realizzazione dell'una favorisce il perseguimento dell'altra.

La Cooperativa è iscritta all'albo Regionale delle Cooperative Sociali n. 366 sez. A.

Art. 2 – Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante della Cooperativa. Hanno diritto al voto tutti i soci iscritti nel libro soci. L'Assemblea deve essere convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Le competenze dell'Assemblea dei soci sono definite dallo Statuto e dalla legge.

Art. 3 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo amministrativo ed esecutivo della Cooperativa in quanto rappresenta ed esegue la volontà dell'Assemblea, le disposizioni dello Statuto e della legge.

Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci e la maggioranza dei suoi componenti è scelta tra i soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione può essere coadiuvato da esperti per particolari problemi tecnici, amministrativi, commerciali, rapporti tra e con i soci, rapporti con i vari enti pubblici.

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di:

- definire i principi e regolare le modalità di ripartizione del lavoro;
- ripartirlo tra i soci secondo criteri di equità,
- ripartire il lavoro in base alla flessibilità necessaria per svolgere la prestazione richiesta.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre il compito di:

- elaborare piani strategici secondo gli indirizzi deliberati dall'Assemblea e monitorarne l'andamento;
- di indicare gli indirizzi strategici e di lavoro ai soci-lavoratori;
- di promuovere incontri formativi con i gruppi di lavoro.

Art. 4 – Controllo contabile

Al revisore o, in alternativa, ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia, è affidato l'esercizio del controllo contabile sulla Cooperativa.

Art. 5 – Soci lavoratori

Sono soci lavoratori quelle persone fisiche, che partecipano alla vita della Cooperativa per il raggiungimento dei fini mutualistici, interni ed esterni, contribuendo materialmente al raggiungimento degli scopi sociali attraverso una attività lavorativa.

Il socio lavoratore instaura con la Cooperativa due tipologie di rapporto:

a) rapporto associativo

i soci lavoratori della Cooperativa, in ottemperanza alla L.142/01:

- concorrono alla gestione dell'impresa Cooperativa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della stessa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi della Cooperativa;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa, ai risultati economici, alle decisioni sulla loro destinazione o alla eventuale copertura delle perdite;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

b) rapporto di lavoro

tra socio e Cooperativa potrà essere instaurato uno dei seguenti tipi di contratto di lavoro

- subordinato;
- formativo;
- autonomo;
- professionale;
- di collaborazione coordinata non occasionale;
- altre tipologie.

La scelta del tipo di rapporto di lavoro è rimessa alla volontà del socio e della Cooperativa secondo le caratteristiche e le modalità con cui svolgerà il rapporto di lavoro, in particolare in relazione all'assoggettamento o meno al vincolo di subordinazione, e tenuto conto dell'organizzazione aziendale e produttiva.

Il rapporto di lavoro dei soci, pur se ulteriore rispetto a quello sociale, trova in quest'ultimo il suo fondamento in quanto la cooperativa ha tra i suoi scopi quello di fornire opportunità di lavoro ai propri soci.

Art. 6 – Soci volontari

I soci volontari sono persone fisiche che prestano la propria attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L. 381/91.

I soci volontari sono iscritti nell'apposita sezione del Libro Soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

La loro prestazione:

- deve essere utilizzata in maniera complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori professionali;
- deve essere gratuita, mentre possono essere corrisposti i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- non concorre alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per i rimborsi spese e per i premi Inail per il pagamento del premio assicurativo a loro favore.

Art. 7 – Ammissione

a) Ammissione a socio lavoratore

Chi desidera essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a)** l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b)** la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- c)** l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d)** i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;

e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto e il Regolamento e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

La decisione sulle ammissioni spetta in via esclusiva ed insindacabile al Consiglio di Amministrazione, il quale delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione verrà comunicata al richiedente in forma scritta e annotata, a cura degli Amministratori, sul Libro dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione è delegato a predisporre, per ogni tipo di contratto, l'elenco dei documenti richiesti.

Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni inerenti la sua situazione personale e professionale.

In conformità con le disposizioni contenute nell'art. 1 comma 2 della L. 142/01, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a informare preventivamente i soci in Assemblea o in altre riunioni appositamente convocate, nei casi di:

a) modificazione degli organigrammi e/o funzionigrammi della Cooperativa;

b) adozione di scelte di carattere tecnico, organizzativo, produttivo, o di investimento di particolare rilevanza, o comunque tali da incidere sulla modalità di svolgimento dell'attività cooperativa nel suo complesso, o sull'assetto dei diversi servizi.

Nei casi in cui per oggettiva esigenza di tempestività, riservatezza o urgenza, i meccanismi di partecipazione suddetti non possano essere attivati preventivamente, è fatto comunque obbligo al Consiglio di Amministrazione di farne oggetto di illustrazione e discussione coi soci nel più breve tempo possibile.

b) ammissione a socio volontario

Chi desidera essere ammesso come socio volontario deve:

a) presentare la domanda di ammissione nei modi previsti per il socio lavoratore;

b) impegnarsi alla sottoscrizione e al versamento della/e quota/e sociale/i nelle modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione;

c) impegnarsi all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Interno e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La deliberazione di ammissione verrà comunicata al richiedente in forma scritta e annotata, a cura degli Amministratori, sul Libro dei Soci. Il Consiglio di Amministrazione può in qualsiasi momento intervenire sull'operato del socio volontario e verificarne la compatibilità, sia etica che organizzativa, con le attività svolte.

Ai fini della regolamentazione dell'inserimento in Cooperativa dei soci volontari e della loro presenza nei diversi servizi, si terrà conto di quanto previsto dalla legge 266/91 che disciplina l'attività di volontariato.

Art. 8 – Modalità di individuazione del tipo di contratto

L'individuazione del tipo di contratto di lavoro tra socio e cooperativa deve essere operata in funzione del raggiungimento degli scopi della cooperativa tenuto conto:

- del contesto operativo dove la prestazione verrà effettuata;
- del possesso da parte del socio delle professionalità richieste;
- del possesso da parte del socio degli eventuali titoli e/o iscrizioni ad albi, elenchi, ordini ecc.;
- delle caratteristiche, delle modalità e dell'organizzazione con cui si svolgerà il rapporto di lavoro;
- del tipo di lavoro disponibile nella cooperativa.

E' possibile modificare il tipo di rapporto di lavoro instaurato, previa sottoscrizione di un nuovo contratto individuale, a patto che siano rispettate le condizioni sopra indicate.

Qualora sia il socio a richiedere la modifica, la trasformazione potrà avvenire a condizione che la cooperativa abbia la possibilità di adibire il socio a lavori compatibili con la tipologia richiesta e in ottemperanza a quanto sopra specificato.

Art. 9 – Diritti e doveri del socio

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali doveri, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro instaurato. Ogni socio deve attenersi alle deliberazioni degli organi sociali della Cooperativa.

Nella Cooperativa sono vietate discriminazioni tra i soci basate sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale e/o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, politiche o sindacali.

Ogni socio ha diritto di criticare l'operato della cooperativa in forma scritta, in modo costruttivo. Eventuali richieste di chiarimenti o interventi devono pervenire, tramite la segreteria, al Consiglio di Amministrazione. Tutti i soci sono tenuti a partecipare alle riunioni e alle Assemblee indette dal Consiglio di Amministrazione, (salvo giustificato motivo, possono essere ammesse assenze per un massimo di un terzo rispetto al numero totale delle riunioni annuali).

Sono altresì tenuti al segreto per cui tutte le decisioni ed i fatti della cooperativa non devono essere comunicati all'esterno e a terzi.

Chiunque opera all'interno della cooperativa è invitato a compiere opera di promozione e pubblicità, ed è tenuto a informare il Consiglio di Amministrazione di ogni atto contrario agli interessi della cooperativa.

Il raggiungimento delle finalità economiche e sociali e lo sviluppo armonico della Cooperativa sono garantite dal rispetto di alcune regole e dall'esercizio dei diritti attribuiti.

Il socio ha pertanto il diritto e dovere di:

- a)** partecipare alla vita della Cooperativa esprimendo la propria volontà, attraverso gli organi sociali (Assemblee e Consigli di Amministrazione), le équipe di lavoro e le diverse iniziative, con particolare riguardo a quelle finalizzate alla vita della Cooperativa ed alla progettazione;
- b)** operare in conformità allo Statuto, al presente Regolamento Interno ed alle deliberazioni prese dagli organi competenti;
- c)** impostare il proprio contegno al rispetto ed alla comprensione dell'utenza agendo con criteri di responsabilità, attenendosi alle disposizioni, alle indicazioni impartite dalle funzioni responsabili, alle regole interne e in ottemperanza alla L. 675/96 e alla L. 196/03;
- d)** rispettare la normativa antinfortunistica e di igiene sul lavoro (D.lgs. 626/94 e successivi aggiornamenti e modifiche), le direttive sui dispositivi di protezione individuale predisposte dal responsabile della sicurezza ai sensi della medesima normativa e di partecipare alle iniziative formative ed informative;
- e)** contribuire al miglioramento della qualità sociale della Cooperativa impegnandosi alla corretta applicazione delle procedure e promuovendo momenti di confronto per migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'organizzazione;
- f)** esercitare la propria funzione imprenditoriale attraverso la promozione della Cooperativa;
- g)** rispettare il CCNL e/o tutti gli altri contratti relativi alle diverse tipologie di rapporto di lavoro instaurate con l'organizzazione.

Per i soci subordinati, in caso di inadempimento dei punti suddetti e in tutti i casi previsti dall'art. 42 del CCNL saranno adottati opportuni provvedimenti disciplinari in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento e dallo Statuto.

Per i soci non subordinati saranno previste specifiche clausole nel contratto.

Art. 10 – Esclusione del socio lavoratore

La decadenza, il recesso e l'esclusione da socio può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei seguenti casi, oltre a quelli previsti dallo Statuto:

- a)** non segua le disposizioni dell'art. 9 del presente Regolamento;

- b)** non partecipa alle equipe di lavoro e le diverse iniziative, finalizzate alla vita della Cooperativa ed alla progettazione senza giustificato motivo da presentare per iscritto su apposito modulo (ALLEGATO D);
- c)** qualora nell'ambito di lavoro si determini una causa di risoluzione del rapporto di lavoro stesso per tutti i casi previsti dall'art. 42, punto E) del CCNL;
- d)** qualora nell'ambito di lavoro si determini una causa di risoluzione del rapporto di lavoro stesso per tutti i casi previsti dalle altre tipologie di lavoro.

Art. 11 – Modalità di esclusione

Le modalità di esclusione saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione che ne darà comunicazione al socio interessato. Nella comunicazione al socio dovranno essere indicati i motivi specifici del provvedimento, non sarà sufficiente il mero richiamo allo Statuto sociale.

Si procederà quindi come segue:

- lettera di contestazione a mezzo raccomandata, deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
- lettera di esclusione a mezzo raccomandata, qualora non giunga opportuna giustificazione nei tempi previsti (8 gg dal ricevimento) e/o qualora non siano ritenuti validi i motivi di giustificazione.

Art. 12 – Situazione di crisi aziendale

Qualora si verifichi una grave crisi aziendale dovuta a contrazione dell'attività, crisi settoriali e/o di mercato, problemi finanziari, mancato incasso di crediti o altri motivi di analoga gravità, il Consiglio di Amministrazione convocherà tempestivamente l'Assemblea dei soci predisponendo le proposte per affrontare la situazione.

L'Assemblea potrà deliberare un piano di intervento che, per quanto possibile, salvaguardi i livelli occupazionali utilizzando in primo luogo gli eventuali strumenti a sostegno del reddito previsti dalla legislazione. Il piano di intervento potrà prevedere, con l'obiettivo di salvaguardare nella misura massima possibile i livelli occupazionali, forme di apporto anche economiche, anche sotto forma di lavoro non retribuito, e/o la riduzione del trattamento economico.

Ai fini di cui al presente articolo, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque tenere presenti situazioni personali dei soci comprovate di grave difficoltà economica.

TITOLO II

ASPETTI ORGANIZZATIVI

Art. 13 – Distribuzione del lavoro

La Cooperativa provvede, tramite la propria organizzazione, all'acquisizione del lavoro e alla relativa redistribuzione a ogni socio in base alle mansioni assegnate, alla professionalità posseduta, al grado di responsabilità acquisita e al tipo di contratto in essere. Tale ripartizione dovrà essere effettuata, in base ai criteri di cui al presente comma, con la massima equità.

La Cooperativa si adopererà per favorire, compatibilmente con le esigenze di servizio, il massimo di lavoro possibile per i soci, in base alle richieste della committenza o del lavoro.

A seguito di riduzione o mancanza momentanea di lavoro, si può comunque verificare il caso, senza che da questo derivi alcun onere per la cooperativa, di soci che non possono esercitare la propria attività per mancanza di lavoro o possono esercitarla soltanto a orario ridotto.

Se questo è compatibile con la natura del lavoro e con le esigenze della Cooperativa e del socio è possibile stipulare contratti di tipo subordinato a tempo parziale e/o a tempo determinato e/o di lavoro ripartito e/o di lavoro intermittente.

Le norme di cui al presente articolo sono applicabili a tutti i soci indipendentemente dal tipo di contratto in essere, anche in caso di rapporto subordinato a tempo parziale. In tale ipotesi i trattamenti retributivi e contributivi si intendono riproporzionati in funzione della ridotta attività lavorativa.

In quest'ultimo caso la cooperativa non potrà comunque richiedere prestazioni eccedenti rispetto a quelle previste dalla vigente legislazione e dal contratto individuale senza il consenso del socio fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 comma 1 lettera e) della legge 142/2001 (deliberazioni nell'ambito di un piano di crisi aziendale).

Se non è possibile assicurare al socio il lavoro secondo la tipologia contrattuale concordata, e il socio non è disponibile ad attivare un tipo di rapporto di lavoro diverso, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera d) della Legge 142/2001, il rapporto di lavoro col socio sarà sospeso senza diritto alla remunerazione in attesa di poter offrire allo stesso una opportunità di lavoro idonea.

Il socio non può eseguire in nome e per conto della cooperativa lavori reperiti in proprio, in concorrenza con la Cooperativa, se non espressamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 – Compatibilità con altra attività

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la propria attività anche presso altri datori di lavoro/committenti previa comunicazione scritta preventiva al Consiglio di Amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa.

Art. 15 – Codice disciplinare

I contratti di lavoro subordinato si risolvono, in aggiunta a quanto previsto dal CCNL applicato per la parte economica, in caso di esclusione, recesso o decadenza per qualsiasi ragione o causa.

Art. 16 – Funzionamento

Per la definizione della struttura organizzativa della Cooperativa si rimanda all'organigramma allegato che costituisce parte integrante di questo Regolamento.

Art. 17 – Utilizzo sedi

La Cooperativa, compatibilmente con l'erogazione dei servizi, che hanno assoluta precedenza, può mettere a disposizione dei soci, che sono tenuti ad usarle con la diligenza del buon padre di famiglia, le strutture ed i mezzi per eventuali necessità.

L'uso dei locali può essere richiesto, per incontri e riunioni, al responsabile della struttura, che ne prenoterà l'uso. La richiesta deve specificare il socio responsabile della pulizia dei locali e di eventuali danni alla struttura stessa, agli arredi e/o alla strumentazione messa a disposizione.

Art. 18 – Parco auto

Gli automezzi della Cooperativa sono utilizzati quotidianamente da più soci, pertanto l'ordine, la pulizia ed il corretto e diligente utilizzo dei mezzi diventano un obbligo per tutti.

Art. 19 – Affidamento e assegnazione materiali e attrezzature

I soci sono responsabili del materiale loro affidato e sono tenuti a risarcirlo per il valore di mercato in caso di perdita e/o danneggiamento causati da dolo o colpa grave.

La Cooperativa può altresì assegnare formalmente al socio materiali e/o attrezzature per lo svolgimento dell'attività.

Art. 20 – Organizzazione del lavoro

Ogni socio è tenuto ad operare nel rispetto delle disposizioni regolatrici del tipo di rapporto di lavoro concordato.

Il lavoro dei soci con contratto subordinato viene organizzato e diretto dalle equipe di settore, dai responsabili di servizio, dai responsabili di area e dal Consiglio di Amministrazione.

Il socio con contratto di lavoro subordinato è tenuto a presentarsi sul posto di lavoro cui è destinato e a rispettare gli orari di lavoro e tutte le norme disciplinari previste dallo Statuto, dal CCNL e dal presente Regolamento. L'orario di lavoro si articola su base annua con l'indicazione del monte orario medio mensile assegnato, che in ogni caso non potrà superare il numero di ore settimanali previste dal CCNL.

Eventuali eccedenze del monte orario mensile verranno computate in conto recupero.

Solo in casi eccezionali e su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere erogate competenze in conto lavoro straordinario.

Il lavoro degli altri soci si svolgerà in base a quanto stabilito dal contratto individuale in collaborazione e/o in coordinamento con le strutture della cooperativa.

I soci dovranno essere informati circa l'assetto organizzativo, l'organigramma aziendale e le scelte di importanza particolare della cooperativa.

La cooperativa potrà, per far fronte alle proprie esigenze, distaccare propri soci presso un altro datore di lavoro. Il distacco avverrà nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento. Il distacco non comporterà per i soci interessati la riduzione della retribuzione percepita o l'affidamento di mansioni inferiori a quelle svolte in precedenza.

TITOLO III
ASPETTI CONTRATTUALI PER IL SOCIO SUBORDINATO

Art. 21 – CCNL applicabile ai soci subordinati

Per i soci con i quali si è instaurato un rapporto di lavoro di tipo subordinato si farà riferimento per il trattamento economico complessivo minimo al CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative sociali. L'interruzione del contratto di lavoro subordinato può essere causa di esclusione da socio; l'esclusione da socio può essere causa di interruzione del rapporto di lavoro.

Art. 22 – Trattamento economico dei soci con contratto di lavoro subordinato

Il trattamento economico complessivo dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in cooperativa.

L'attribuzione dei livelli previsti dal CCNL, o l'applicazione di inquadramenti categoriali omogenei per i contenuti delle declaratorie professionali, avverrà in base all'effettiva capacità del socio di svolgere le mansioni dagli stessi previste.

Per i soci con contratto di lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 142/2001, il trattamento economico complessivo sarà quello previsto dal CCNL applicabile come definito all'articolo 21 del presente regolamento.

Art. 23 – Provvedimenti disciplinari

Le infrazioni disciplinari, le relative sanzioni, nonché le procedure di contestazione delle stesse, sono regolate dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro di cui all'art. 22 del presente Regolamento.

In relazione alle specifiche esigenze organizzative e produttive aziendali, il Consiglio di Amministrazione può in qualsiasi momento proporre all'approvazione dell'Assemblea ulteriori fattispecie integrative o modificative di quanto previsto dal comma precedente.

Nei casi di infrazioni di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque sempre disporre la sospensione cautelare del socio, senza maturazione della retribuzione, per tutta la durata del procedimento disciplinare.

Art. 24 – Responsabilità civile dei lavoratori nei rapporti di lavoro con l'utenza

La Cooperativa, in ottemperanza agli obblighi di legge, stipula annualmente una specifica assicurazione R.C.T. (Responsabilità Civile Terzi); tale polizza copre i danni involontariamente causati dai soci e/o collaboratori della Cooperativa a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta. In ogni caso il socio è tenuto ad adottare tutte le precauzioni suggerite dalla Cooperativa per garantire la sicurezza propria e dell'utenza nell'espletamento dell'attività.

Art. 25 – Orario di lavoro e flessibilità

Fatti salvi gli eventuali contratti individuali a tempo pieno (full-time), l'orario ordinario di lavoro è stabilito a tempo parziale (part-time) per tutti.

Il socio lavoratore ha l'obbligo di rispettare il proprio orario di lavoro.

L'articolazione degli orari di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dai coordinatori.

Ciascun responsabile di servizio ha facoltà di strutturare nell'arco dell'intera giornata lavorativa due brevi pause di cinque minuti.

E' consentita la facoltà di superare le ore settimanali previste dal contratto nella misura massima di due ore giornaliere fino a dieci ore settimanali con recupero successivo secondo le modalità stabilite dallo specifico regolamento (Allegato A).

Art. 26 – Ferie e permessi

Le ferie sono stabilite per ciascun anno solare come stabilito dal CCNL. I responsabili di area e i soci lavoratori devono concordare e comunicare ai coordinatori il piano ferie relativo al mese successivo entro il 20 del mese precedente.

Le ferie e i permessi straordinari o non previsti devono comunque essere richiesti e concordati almeno 8 giorni prima di quello previsto per la fruizione, salvo comprovata impossibilità.

Art. 27 – Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Si recepisce nel presente Regolamento l'art. 71 del CCNL, precisando che non è prevista alcuna anticipazione dell'indennità di infortunio, in attesa che l'INAIL invii in Cooperativa l'assegno intestato al socio lavoratore.

Art. 28 – Corresponsione delle remunerazioni

Oltre a quanto previsto dall'art. 83 del CCNL si precisa che la corresponsione delle remunerazioni è comunque vincolata alle disponibilità finanziarie della cooperativa.

Se per fatti contingenti non fosse possibile pagare i compensi alle scadenze previste, la cooperativa informerà tempestivamente i soci. Il protrarsi di tale situazione obbligherà il Consiglio di Amministrazione ad attivare le procedure previste dall'art. 13 del presente Regolamento.

Le retribuzioni ai soci con contratto di lavoro subordinato di norma saranno erogate con cadenza mensile entro il giorno 15 del mese successivo a quello di lavoro.

I compensi per gli altri soci saranno erogati in base a quanto previsto dal contratto individuale.

Art. 29 – Trattamento di fine rapporto

Compatibilmente con la situazione economica della Cooperativa, è previsto l'accantonamento in apposito fondo, costituito a favore dei soci lavoratori che espressamente lo abbiano scelto e regolato con le stesse modalità indicate dall'art. 2120 del C.C. e dalla L. 297/82 per i lavoratori dipendenti. Tale indennità sarà erogata con le seguenti modalità:

- l'intera indennità maturata fino all'anno precedente alla data delle dimissioni, al verificarsi delle stesse;
- l'indennità maturata nell'anno corrente le dimissioni, in concomitanza con l'approvazione del bilancio del relativo esercizio.

A giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione sono consentite anticipazioni fino al 100% dell'indennità così accantonata su richiesta motivata del socio in particolare per spese sanitarie straordinarie ovvero per l'acquisto della prima casa così come previsto dalla stessa L. 297/82.

Art. 30 – Aspettativa non retribuita

Oltre a quanto previsto dall'art. 66 del CCNL, il periodo di aspettativa può essere richiesta anche dal socio con anzianità inferiore a un anno.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 – Rinvio a norma di legge e del CCNL delle cooperative sociali

Per quanto non specificato dal presente Regolamento si rinvia alle norme di legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato, allo Statuto dei lavoratori ed al CCNL, in quanto applicabili.

Art. 32 – Modificazioni del Regolamento

Il presente Regolamento Interno potrà essere modificato con delibera dell'Assemblea ordinaria dei Soci. Il Consiglio di Amministrazione provvederà senz'altro a convocare l'Assemblea per le modifiche regolamentari in caso di rinnovo del CCNL del settore, applicandone nel frattempo provvisoriamente gli adeguamenti.

Art. 33 – Consegna del Regolamento

Copia del presente Regolamento deve essere consegnata ad ogni socio della cooperativa il quale rilascerà apposita attestazione di ricevuta e presa visione dello stesso.

Il Presidente
LIACI SALVATORE

**Legge n 381 del 8 novembre 1991,
Disciplina delle cooperative sociali**

Art. 1 - Definizione

1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
 - b) lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.
 3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale".

Art. 2 - Soci volontari

1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.
2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.
3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, con proprio decreto, determina l'importo delle retribuzioni da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.
4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.
5. Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1 lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4.

Art. 3 - Obblighi e divieti

1. Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni.
2. Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale" prevista dal secondo comma dell'articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della presente legge, nonché la cancellazione dall'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge.
3. Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall'articolo 2 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno una volta all'anno.

Art. 4 - Persone svantaggiate

1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986,

n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro della Sanità, con il Ministro dell'Interno e con il Ministro per gli Affari Sociali, sentita la Commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.

2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute alle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, sono ridotte a zero.

Art. 5 - Convenzioni

1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli Stati membri della Comunità Europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, co. 1.
2. Per la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli Stati membri della Comunità Europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.
3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali.
4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1 e con l'adozione di specifici programmi di recupero e di inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto.

Art. 6 - Modifiche al decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577

1. Al citato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Se l'ispezione riguarda cooperative sociali, una copia de verbale deve essere trasmessa, a cura dei Ministero dei lavoro e della previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla data del verbale stesso, alla regione nei cui territorio la cooperativa ha sede legale";

- b) all'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti previo parere dell'organo competente in materia di cooperazione della regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale";
- c) al secondo comma dell'articolo 13, sono aggiunte, in fine, le parole: "Sezione cooperazione sociale";
- d) all'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta".

Art. 7 - Regime tributario

- 1. Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.
- 2. Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale.
- 3. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero: "41-bis) prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo rese da cooperative sociali".

Art. 8 - Consorzi

- 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore ai settanta per cento da cooperative sociali.

Art. 9 - Normativa regionale

- 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali e determinano le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione.
- 2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.
- 3. Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime.

Art. 10 - Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti attività di assistenza e di consulenza

- 1. Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n.1815.

Art. 11 - Partecipazione delle persone giuridiche

- 1. Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

Art.12 - Disciplina transitoria

1. Le cooperative sociali già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa previste.
2. Le deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere adottate con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.

Legge 3 aprile 2001, n. 142

"Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2001

Art. 1. Soci lavoratori di cooperativa

1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.
2. I soci lavoratori di cooperativa:
 - a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
 - b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
 - c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
 - d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
3. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.

Art. 2. Diritti individuali e collettivi del socio lavoratore di cooperativa

Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo. Si applicano altresì tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Agli altri soci lavoratori si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della medesima legge n. 300 del 1970, nonché le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e quelle previste dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa. In relazione alle peculiarità del sistema cooperativo, forme specifiche di esercizio dei diritti sindacali possono essere individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative.

Art. 3. Trattamento economico del socio lavoratore

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.
2. Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati:
 - a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2;
 - b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 24 del decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 4. Disposizioni in materia previdenziale

1. Ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6.
2. I trattamenti economici dei soci lavoratori con i quali si è instaurato un rapporto di tipo subordinato, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera b), sono considerati, agli effetti previdenziali, reddito da lavoro dipendente.
3. Il Governo, sentite le parti sociali interessate, è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi intesi a riformare la disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:
 - a) equiparazione della contribuzione previdenziale e assistenziale dei soci lavoratori di cooperativa a quella dei lavoratori dipendenti da impresa;
 - b) gradualità, da attuarsi anche tenendo conto delle differenze settoriali e territoriali, nell'equiparazione di cui alla lettera a) in un periodo non superiore a cinque anni;
 - c) assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 5. Altre normative applicabili al socio lavoratore

1. Il riferimento alle retribuzioni ed ai trattamenti dovuti ai prestatori di lavoro, previsti dall'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile, si intende applicabile anche ai soci lavoratori di cooperative di lavoro nei limiti del trattamento economico di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a). La presente norma costituisce interpretazione autentica delle disposizioni medesime.
2. Le controversie relative ai rapporti di lavoro in qualsiasi forma di cui al comma 3 dell'articolo 1 rientrano nella competenza funzionale del giudice del lavoro; per il procedimento, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di controversie sui rapporti di lavoro tra i soci lavoratori e le cooperative, si applicano le procedure di conciliazione e arbitrato irrituale previste dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e successive modificazioni, e 29 ottobre 1998, n. 387. Restano di competenza del giudice civile ordinario le controversie tra soci e cooperative inerenti al rapporto associativo.

Art. 6. Regolamento interno

1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative di cui all'articolo 1 definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso:
 - a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
 - b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;
 - c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;

- d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;
 - e) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie;
 - f) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, la facoltà per l'assemblea della cooperativa di deliberare un piano d'avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
2. Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in *pejus* rispetto ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 3. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla.

Art. 7. Vigilanza in materia di cooperazione

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'ammodernamento e il riordino delle norme in materia di controlli sulle società cooperative e loro consorzi, con particolare riferimento agli oggetti di cui alle lettere da a) a q) e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) revisione della disciplina dei collegi sindacali delle società cooperative, tenuto conto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, per la piccola società cooperativa, e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
 - b) esercizio ordinario della vigilanza in materia di cooperazione mediante la revisione cooperativa, finalizzata:
 - a fornire agli amministratori e agli impiegati delle società cooperative suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed elevare la democrazia cooperativa;
 - a verificare la natura mutualistica delle società cooperative, con particolare riferimento alla effettività della base sociale e dello scambio mutualistico tra socio e cooperativa, ai sensi e nel rispetto delle norme in materia di cooperazione, nonché ad accertare la consistenza dello stato patrimoniale attraverso la acquisizione del bilancio consuntivo d'esercizio e delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio;
 - c) esercizio della vigilanza finalizzato alla verifica dei regolamenti adottati dalle cooperative e della correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori;
 - d) effettuazione della vigilanza, fermi restando i compiti attribuiti dalla legge al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli uffici periferici competenti, anche da parte delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, secondo i principi e i criteri direttivi della presente legge e con finalità di sostegno, autotutela e autogoverno del movimento cooperativo;
 - e) svolgimento della vigilanza nei termini e nel contesto di cui alla lettera d), anche mediante revisioni cooperative per le società cooperative non aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, con le stesse finalità di quelle di cui alle lettere b) e d), a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che può affidarne l'esecuzione, sulla base di apposite

- convenzioni, alle stesse associazioni nazionali riconosciute, nell'ambito di un piano operativo biennale predisposto dalla Direzione generale della cooperazione del medesimo Ministero, d'intesa con le associazioni medesime, fermi restando gli attuali meccanismi di finanziamento;
- f)** facoltà del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di disporre e far eseguire da propri funzionari ispezioni straordinarie, per accertamenti a campione o sulla base di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative e qualora se ne ravvisi l'opportunità, finalizzate ad accertare principalmente:
1. l'esatta osservanza delle norme di legge, regolamentari, statutarie e mutualistiche;
 2. la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per il godimento di agevolazioni tributarie o di altra natura;
 3. il regolare funzionamento contabile e amministrativo dell'ente;
 4. l'esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall'ente;
 5. la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività;
 6. la correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori e l'effettiva rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento ed alla contrattazione collettiva di settore;
- g)** adeguamento dei parametri previsti dall'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, per la certificazione obbligatoria del bilancio in relazione all'esigenza di una effettiva congruità dell'obbligo di certificazione rispetto alla consistenza economica e patrimoniale della società cooperativa;
- h)** definizione delle funzioni dell'addetto alle revisioni delle cooperative, nominato dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, quale incaricato di pubblico servizio e definizione dei requisiti per l'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- i)** distinzione di finalità, compiti e funzioni tra le revisioni cooperative, le ispezioni straordinarie e la certificazione di bilancio, evitando la sovrapposizione e la duplicazione di adempimenti tra le varie tipologie di controllo, nonché tra esse e la vigilanza prevista da altre norme per la generalità delle imprese;
- l)** corrispondenza, in coerenza con l'articolo 45, primo comma, della Costituzione, tra l'intensità e l'onerosità dei controlli e l'entità delle agevolazioni assegnate alle cooperative per promuoverne lo sviluppo;
- m)** adeguamento dei requisiti per il riconoscimento delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, allo scopo di assicurare maggiormente le condizioni per l'efficiente ed efficace esecuzione delle revisioni cooperative, tenuto conto anche di quanto previsto alla lettera e) circa i compiti di vigilanza che possono essere affidati alle associazioni nazionali di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- n)** istituzione dell'Albo nazionale delle società cooperative, articolato per provincia e situato presso le Direzioni provinciali del lavoro, ai fini della fruizione dei benefici, anche di natura fiscale, raccordando ruolo e modalità di tenuta di detto Albo con le competenze specifiche delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'Albo va tenuto distintamente per sezioni, definite sulla base del rapporto mutualistico di cui alla lettera b);
- o)** unificazione di tutti i codici identificativi delle singole società cooperative;
- p)** cancellazione dall'Albo nazionale delle società cooperative, e conseguente perdita dei benefici connessi all'iscrizione, delle cooperative che si sottraggono all'attività di vigilanza o che non rispettano le finalità mutualistiche, nonché applicazione dell'articolo 2543 del codice civile in caso di reiterate e gravi violazioni del regolamento di cui all'articolo 6 della presente legge;

- q) abrogazione del Capo II del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e individuazione delle altre norme da abrogare in quanto incompatibili con le innovazioni introdotte con i decreti legislativi di cui al presente comma.
- 2. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti si esprimono entro quaranta giorni dalla data della trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
- 3. Entro tre mesi dal termine del primo biennio di attuazione della nuova normativa, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e correttive dei decreti legislativi sulla base dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con le medesime modalità di cui al comma 2.
- 4. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Legge n. 266 del 11 agosto 1991
Legge Quadro sul volontariato

Art. 1. Finalità e oggetto della Legge

- 1. La Repubblica Italiana riconosce il valore sociale e la funzione della attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle prov. autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.

2. La presente legge stabilisce i principi cui le Regioni e le prov. autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli Enti locali nei medesimi rapporti.

Art. 2. Attività di volontariato

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Art. 3. Organizzazioni di volontariato

1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'art. 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare e specializzare l'attività da essa svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Art. 4. Assicurazioni degli aderenti ad organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
2. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.

Art. 5. Risorse economiche

1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
 - a) contributi degli aderenti
 - b) contributi di privati

- c) contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
 - d) contributi di organismi internazionali
 - e) donazioni e lasciti testamentari
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni
 - g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all' art. 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Art. 6. Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle Regioni e dalle province autonome

1. Le Regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.
2. L'iscrizione ai registri e' condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonche' per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all' art. 3 e che allegghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le Regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione e' ammesso ricorso, nei termini di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amm.vo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito di ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale e' appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
6. Le Regioni e le prov. autonome inviano ogni anno copia aggiornata dai registri all'Osservatorio Nazionale per il volontariato, previsto dall' art. 12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all' art. 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Art. 7. Convenzioni

1. Lo Stato, le Regioni, le prov. autonome, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all' art. 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni, di controllo della loro qualità e le modalità di rimborso spese.
3. La copertura assicurativa di cui all' art.4 e' elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'Ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

Art. 8. Agevolazioni fiscali

1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all' art.3 della presente legge, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.
2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all' art.3 della presente legge, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni ne' prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto: le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.
3. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, nr. 408, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, nr. 317, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito d'impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni.
4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini IRPEG e ILOR qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.

Art. 9. Valutazione dell'imponibile

1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, nr. 538.

Art. 10. Norme regionali e delle province autonome

1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.
2. In particolare disciplinano:
 - a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all' interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le Regioni e le province autonome;
 - b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all' art. 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;
 - c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;
 - d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'art. 6;
 - e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;

- f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle Regioni, dalla province autonome e dagli Enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

Art. 11. Diritto all' informazione ed accesso ai documenti amministrativi

1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1930, nr. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statuari delle organizzazioni.

Art. 12. Osservatorio nazionale per il volontariato

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e su proposta del Ministro per gli affari sociali, e' istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha i seguenti compiti:
 - a) provvede al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte.
 - b) promuove ricerche e studi in Italia e all'estero;
 - c) fornisce ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
 - d) approva progetti sperimentali elaborati anche in collaborazione con gli Enti locali; da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.
 - e) offre sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;
 - f) pubblica un rapporto biennale sull' andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;
 - g) sostiene, anche con la collaborazione delle Regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi
 - h) pubblica un Bollettino periodico di informazione e promuove altre iniziative finalizzate alla circolazione di notizie attinenti l'attività di volontariato;
 - i) promuove, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.
2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.

Art. 13. Limiti di applicabilità

1. E' fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a questo connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, nr. 772.

Art. 14. Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria

1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i) dello stesso articolo 12, e' autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

2. All' onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Legge - quadro sulle organizzazioni di volontariato".
3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge quadro sulle organizzazioni di volontariato".

Art. 15. Fondi speciali presso le Regioni

1. Gli Enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, nr. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le Regioni al fine di istituire, per il tramite degli Enti locali, centri di servizi a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività'.
2. Le Casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo nr. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del regio decreto 25 aprile 1923, nr. 967, e successive modificazioni.
3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 16. Norme transitorie e finali

1. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le Regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 17. Flessibilità nell'orario di lavoro

1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per poter espletare l'attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
2. All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, nr. 93 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l' organizzazione dell'amministrazione di appartenenza". La presente legge munita di sigillo di Stato sarà inserita nella raccolta Uff.le degli Atti Normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative sociali**

Art. 42 Provvedimenti disciplinari

Indicazione dei provvedimenti disciplinari.

In conformità all'art. 7 della legge 300/70 le mancanze della lavoratrice e del lavoratore possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti da parte dell'azienda:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 4 giorni;
- licenziamento.

Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari.

L'azienda non potrà applicare nei confronti della lavoratrice e del lavoratore alcun provvedimento disciplinare ad eccezione del rimprovero verbale senza aver preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il provvedimento disciplinare non potrà essere applicato prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato corso, nel corso dei quali la lavoratrice e il lavoratore potranno presentare le loro giustificazioni.

Trascorso il predetto termine di 5 giorni, ove l'azienda non abbia ritenuto valide le giustificazioni della lavoratrice o del lavoratore o in assenza di giustificazioni della lavoratrice o del lavoratore, la stessa potrà dare applicazione alle sanzioni disciplinari dandone motivata comunicazione all'interessata o all'interessato. Se il provvedimento non verrà comunicato entro i 10 giorni successivi a quello della presentazione delle giustificazioni, le stesse si riterranno accolte.

Ferma restando la facoltà di adire all'autorità giudiziaria la lavoratrice o il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei 20 giorni successivi anche per mezzo della Organizzazione Sindacale alla quale appartenga la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.

Qualora l'azienda cooperativa non provveda entro 10 giorni dall'invito dell'Ufficio del lavoro a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione e parimenti l'arco temporale per l'individuazione del numero delle infrazioni e dei corrispondenti provvedimenti disciplinari è di 2 anni.

Esemplificazione dei provvedimenti disciplinari.

A) Richiamo verbale.

Nel caso di infrazioni di lieve entità alla lavoratrice e al lavoratore potrà essere applicato il richiamo verbale.

B) Rimprovero scritto.

E' un provvedimento di carattere preliminare e viene applicato per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi. Dopo 3 rimproveri scritti non caduti in prescrizione, la lavoratrice e il lavoratore se ulteriormente recidiva/o, incorre in più gravi provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore a 1 giorno.

C) Multa.

Vi si incorre per:

- inosservanza dell'orario di lavoro;
- assenza non giustificata non superiore a 1 giorno; per tale caso la multa sarà pari al 5% della paga globale corrispondente alle ore non lavorate;
- inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'azienda, quando non ricorrano i casi previsti per i provvedimenti di sospensione o licenziamento;
- irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando non abbiano arrecato danno;
- mancata comunicazione della variazione di domicilio e/o di residenza e relativo recapito telefonico nei casi in cui vi sia tale obbligo.

L'importo delle suddette multe (escluso quello costituente risarcimento danno) è devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali aziendali o, in mancanza di queste, all'INPS.

Eccezione fatta per il punto 5. la recidiva per due volte in provvedimenti di multa non prescritti dà facoltà all'azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di sospensione fino a un massimo di quattro giorni.

D) Sospensione.

Vi si incorre per:

- inosservanza ripetuta per oltre tre volte dell'orario di lavoro;
- assenza arbitraria di durata superiore a un giorno e non superiore a tre;
- inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall'azienda, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
- presentarsi al lavoro e prestare servizio in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'uso di sostanze stupefacenti;
- abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo salvo quanto previsto dal punto 3) del provvedimento di licenziamento;
- insubordinazione verso i superiori;
- irregolarità volontaria nelle formalità per il controllo delle presenze quando non costituisca recidiva;
- assunzione di un contegno scorretto e offensivo verso gli utenti, i soggetti esterni, i colleghi, atti o molestie anche di carattere sessuale che siano lesivi della dignità della persona;
- rifiuti ad eseguire incarichi affidati e/o mansioni impartite.

La recidiva in provvedimento di sospensione non prescritti può fare incorrere la lavoratrice e il lavoratore nel provvedimento di cui al punto successivo (licenziamento).

E) Licenziamento.

Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro:

- assenze ingiustificate e prolungate oltre i tre giorni consecutivi;
- assenze ingiustificate, ripetute tre volte in un anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie;
- abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implicino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati;
- inosservanza delle norme mediche per malattia;
- grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto;
- danneggiamento volontario all'eventuale attrezzatura affidata;
- litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro;
- furto nell'azienda di beni a chiunque appartenenti;
- esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro;
- contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione;
- azioni in grave contrasto con i principi della cooperativa;
- gravi comportamenti lesivi della dignità della persona.

Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto.

L'elencazione di cui alle lett. a), b), c), d), e), non è tassativa e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettere.

Art. 66 Aspettativa non retribuita

Alla lavoratrice e al lavoratore, con anzianità di servizio inferiore a un anno, che ne faccia richiesta può essere concessa, per gravi o comprovate necessità personali e per cause di malattia di familiari, fermo restando la salvaguardia delle esigenze di servizio, un'aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad

alcun effetto, per un periodo massimo di sei mesi nell'arco della vigenza contrattuale e nella misura massima del 3% del totale degli addetti a tempo pieno dell'impresa.

La lavoratrice e il lavoratore che entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenti per riprendere servizio è considerato dimissionario.

L'impresa, qualora accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare la lavoratrice e il lavoratore a riprendere servizio nei termini di dieci giorni.

Art. 71

Infortunio sul lavoro e malattie professionali

In presenza di infortunio sul lavoro saranno conservati il posto e l'anzianità a tutti gli effetti contrattuali fino alla guarigione clinica documentata dalla necessaria certificazione sanitaria definitiva e rilasciata dall'istituto assicuratore.

In presenza di malattia professionale alla lavoratrice e al lavoratore sarà conservato il posto per un periodo pari a quello per il quale l'interessato/a percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge. L'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto affinché l'azienda possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge.

La lavoratrice o il lavoratore sono altresì tenuti a consegnare, nel più breve tempo possibile, la certificazione sanitaria rilasciata dall'ente competente.

Alla lavoratrice e al lavoratore sarà riconosciuto per infortunio sul lavoro, a partire dal primo giorno di assenza e fino al centottantesimo giorno, un trattamento assistenziale a integrazione di quanto corrisposto dall'Istituto assicuratore fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione.

La corresponsione dell'integrazione è subordinata al riconoscimento dell'infortunio da parte dell'ente assicuratore.

ALLEGATO A

Regolamento Banca delle Ore

Art. 1 Fonti e campo di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'orario di lavoro dei soci lavoratori della Cooperativa con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, a tempo pieno e a tempo parziale. E' emanato ai sensi del Decreto Legislativo n. 66 dell'08.04.2003 e del C.C.N.L. Cooperative Sociali.

Art. 2 Finalità e obiettivi

Il presente Regolamento, oltre ad ottemperare alle normative di cui al precedente articolo e a regolamentare l'organizzazione dell'orario di lavoro, si pone l'obiettivo di:

- introdurre modalità di organizzazione che consentano la conciliazione tra tempo di lavoro e di cura, andando incontro in particolare alle esigenze delle famiglie nel rispetto dell'ottimale funzionamento dei diversi servizi;
- assicurare il benessere psico-fisico del socio e/o dipendente nell'ottica non solo del riconoscimento del diritto del singolo, ma come bene per la Cooperativa e la collettività;

- responsabilizzare i referenti di area e di servizio nell'attività di gestione del personale, compreso il rispetto degli obblighi contrattuali.

Art. 3 Norme generali

Fatti salvi gli eventuali contratti individuali a tempo pieno (full-time), l'orario ordinario di lavoro è part-time e viene concordato per iscritto. Eventuali modifiche dell'orario stabilito, sia per esigenze di servizio che personali, devono essere richieste per iscritto, compilando apposito modulo (ALLEGATO C). Il socio lavoratore ha l'obbligo di rispettare il proprio orario di lavoro. L'articolazione degli orari di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dai Coordinatori.

Ciascun responsabile di servizio ha facoltà di strutturare nell'arco dell'intera giornata lavorativa due brevi pause di cinque minuti.

Art. 4 Orario flessibile

Ai sensi dell'art. 52 del C.C.N.L. Cooperative Sociali la Cooperativa ha la facoltà di chiedere prestazioni lavorative aggiuntive all'orario giornaliero nel limite massimo di due ore al giorno fino ad un massimo di dieci ore settimanali.

Art. 5 Banca delle Ore

Tutto il lavoro prestato al di fuori del proprio orario lavorativo deve essere sempre richiesto e preventivamente autorizzato dal responsabile di servizio e sarà conteggiato unitamente all'orario normale.

Le ore effettuate oltre il normale orario di lavoro vengono contabilizzate nel conto personale del socio.

Al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 66/2003 è istituita la Banca delle ore con un conto individuale per ciascun lavoratore, che consente di fruire di permessi compensativi delle prestazioni di lavoro prestato al di fuori del proprio orario lavorativo.

Art. 6 Gestione accantonamento

Le prestazioni aggiuntive, fino a 50 ore annue, rappresentano uno strumento di flessibilità e quindi non costituiscono lavoro straordinario e danno diritto al recupero obbligatorio secondo il meccanismo della banca delle ore. Tale meccanismo opera - d'intesa fra Cooperativa e socio lavoratore - anche tramite una riduzione della prestazione giornaliera prima che si verifichi un prolungamento della stessa rispetto all'orario di lavoro normale dell'interessato.

Art. 7 Criteri di recupero

Nei primi 4 mesi dall'espletamento delle prestazioni aggiuntive il recupero può essere effettuato previo accordo tra responsabile di servizio e socio lavoratore. Trascorso tale termine, la cooperativa stabilisce il periodo di recupero, previo preavviso al socio lavoratore di almeno:

- 1 giorno lavorativo, per il caso di recupero orario. Il recupero delle prestazioni aggiuntive accumulato nella banca delle ore dovrà avvenire per un minimo di 30 minuti o per multipli di 30 minuti;
- 5 giorni lavorativi, per il caso di recupero tra 1 e 2 giorni;
- 10 giorni lavorativi, per il caso di recupero superiore a 2 giorni.

Resta fermo che il recupero dovrà comunque essere effettuato entro e non oltre 10 mesi dall'espletamento delle prestazioni aggiuntive.

Tenendo conto delle esigenze tecniche del proprio servizio, il responsabile andrà a definire il calendario dei recuperi e l'eventuale contemporaneità di fruizione.

Art. 8 Rilevazione presenze

Il socio lavoratore occupato nei servizi socio educativi e/o in più settori di attività è tenuto a compilare quotidianamente il prospetto “Schema orario” fornito dalla Cooperativa. Lo stesso va presentato in segreteria amministrativa entro il primo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Art. 9 Norme finali e transitorie

Il presente Regolamento sostituisce ogni precedente disposizione regolamentare relativa all'orario di servizio. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento valgono le norme contenute nel CCNL Cooperative sociali.

ALLEGATO B
Regolamento automezzi

TITOLO 1 – UTILIZZO

- 1.** Il presente regolamento viene istituito al fine di gestire in modo ottimale il parco automezzi della Cooperativa sociale.
- 2.** Il parco automezzi è a disposizione dei soci lavoratori e dei soci volontari per esigenze di servizio.
- 3.** L'automezzo va preventivamente prenotato con richiesta al responsabile mezzi.
- 4.** L'utilizzatore, dopo avere verificato la disponibilità del mezzo, può prelevarne le chiavi.
- 5.** Durante l'impiego dell'automezzo, l'utilizzatore è tenuto a rispettare scrupolosamente e prudentemente le norme del Codice della Strada. Ogni eventuale infrazione contestata dagli organi preposti sarà addebitata all'utilizzatore.
- 6.** E' assolutamente vietato trasportare persone non autorizzate dalla Cooperativa.
- 7.** E' vietato fumare nell'automezzo, lasciare oggetti personali e/o disordine al suo interno, lasciare alimenti o materiali deteriorabili.
- 8.** Per il rifornimento l'utilizzatore si comporterà come segue:

- rifornimento c/o la stazione di servizio convenzionata con la cooperativa, (come da “elenco fornitori qualificati” sistema qualità).
 - in caso di rifornimento c/o altri distributori si farà compilare dal benzinaio l'apposita scheda carburante.
 - Per rifornimenti presso self-service, ai fini del rimborso, richiederà la ricevuta da presentare in ufficio amministrativo.
 - Sarà comunque sua cura lasciare l'automezzo con una buona quantità di carburante.
- 9.** Eventuali spese (rifornimenti, pedaggi, parcheggi ...) sostenute dall'utilizzatore saranno rimborsate se preventivamente autorizzate dall'ufficio amministrativo e opportunamente rendicontate da pezze giustificative valide.
- 10.** In caso di incidente stradale non grave, l'utilizzatore informa l'ufficio amministrativo e provvede alla compilazione del foglio di constatazione amichevole che recapiterà tempestivamente in sede sociale. Qualora non si giungesse ad un accordo tra le parti in causa, si provvederà a compilare il foglio di constatazione amichevole per la sola parte riferita al proprio automezzo, curando di segnalare eventuali testimoni. In caso di dubbio è opportuno chiamare il 113 (Polizia di Stato).
- 11.** Il responsabile del servizio di riferimento dell'automezzo avrà cura di verificare periodicamente lo stato del mezzo.
- Per manutenzioni ordinarie e straordinarie, l'officina convenzionata (come da “elenco fornitori qualificati” sistema qualità).

ALLEGATO C

Richiesta di cambio d'orario per motivi personali

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
_____ (Prov. _____) il ____/____/____ residente a _____
_____ in _____ n. _____

CHIEDE

il permesso di modificare il proprio orario di servizio come segue:

il giorno _____

dalle ore _____

alle ore _____

per i seguenti motivi: _____

La presente domanda è protocollata al n. _____ e sarà conservata nella cartella personale del dipendente.

Tale richiesta si intende accolta quando il responsabile firma in calce.

FIRMA DEL RICHIEDENTE

Carmiano, lì _____

FIRMA DEL PRESIDENTE O COORDINATORE

Carmiano lì, _____

ALLEGATO D

Comunicazione assenza riunioni/assemblee

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a
_____ (Prov. _____) il ____/____/____ residente a
_____ in _____ n. _____

COMUNICA

l'impossibilità a partecipare

- ☐ alla riunione d'equipe/di programmazione
- ☐ all'Assemblea dei Soci

fissata per il giorno _____

per il seguente motivo: _____

La presente domanda è protocollata al n. _____ e sarà conservata nella cartella personale del dipendente.

Tale richiesta si intende accolta quando il responsabile firma in calce.

FIRMA DEL RICHIEDENTE

Carmiano, lì _____

FIRMA DEL PRESIDENTE O COORDINATORE

Carmiano lì, _____

ORGANIGRAMMA GENERALE (aggiornato in data 30/06/2022)



